



COMUNE DI POMEZIA  
Prov. di Roma

SCHEMA DI REGOLAMENTO

SULL'USO E LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE NEL  
CAPOLUOGO E NELLA FRAZIONE TOR VAIANICA.-

ARCOALGAS - SUD S.p.A.

L'Administratore Unico

*Stefano Pasticci*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**IL SINDACO**  
*[Handwritten signature]*

*Aut. 1-5*



I N D I C E

Art. 1 - Gestione dell'impianto .....	pag. 1
" 2 - Uso dell'acqua .....	" 1
" 3 - Criteri di fornitura .....	" 1
" 4 - Modalità per la domanda di fornitura .....	" 1
" 5 - Anticipazioni .....	" 2
" 6 - Durata della concessione .....	" 3
" 7 - Cambiamento utenza .....	" 3
" 8 - Utilizzazione dell'acqua .....	" 4
" 9 - Pagamento canoni .....	" 4
" 10 - Verifica del contatore .....	" 5
" 11 - Lettura del contatore .....	" 5
" 12 - Visite di controllo .....	" 5
" 13 - Conservazione degli apparecchi di misura e degli impianti .....	" 5
" 14 - Definizione di presa .....	" 6
" 15 - Proprietà della presa .....	" 6
" 16 - Fornitura a stabili comprendenti diversi appartamenti .....	" 6
" 17 - Esecuzione della presa .....	" 7
" 18 - Ubicazione dell'apparecchio di misura .....	" 7
" 19 - Allacciamento alla presa .....	" 7
" 20 - Manutenzione delle prese .....	" 7
" 21 - Diametro della presa del contatore .....	" 7
" 22 - Trasferimento di prese .....	" 8
" 23 - Eventuali rotture negli impianti interni dovuti alla nuova pressione .....	" 8
" 24 - Recupero della presa .....	" 8
" 25 - Minimi contrattuali per l'erogazione a contatore .....	" 8
" 26 - Erogazione a bocca libera .....	" 9
" 27 - Utenze provvisorie .....	" 9
" 28 - Modifiche del Regolamento .....	" 10
" 29 - Controversie .....	" 10
" 30 - Entrata in vigore del Regolamento .....	" 10
" 31 - Tariffe e canoni .....	" 11

IL SINDACO

AD mth



Art. 1 - GESTIONE DELL'IMPIANTO -

La gestione delle reti di distribuzione idrica è assunta dalla AR.CAL.GAS. S.V.D. s.p.a. con sede in POMEZIA conforme alla Convenzione .....

Nel contesto la AR.CAL.GAS. S.V.D. s.p.a. sarà denominata "Concessionaria".

Art. 2 - USO DELL'ACQUA -

La Concessionaria fornisce acqua per uso potabile, igienico ed altri diversi con esclusione di uso industriale (cioè per funzionamento di macchine ed attrezzature industriali) e di uso irriguo.

Art. 3 - CRITERI DI FORNITURA -

L'acqua verrà fornita agli stabili situati lungo le strade già provviste di condotte di distribuzione.

Può essere concessa la fornitura di acqua anche a stabili situati in località non provviste di condotte di distribuzione in base a particolari condizioni da prescrivere caso per caso.


Art. 4 - MODALITA' PER LA DOMANDA DI FORNITURA -

La fornitura dell'acqua verrà concessa a seguito di domanda compilata e firmata dal proprietario dello stabile su apposito modulo fornito dalla Concessionaria.

La domanda può anche essere fatta dal locatario, nel qual caso dovrà essere corredata da regolare nulla osta del proprietario dello stabile, il quale deve garantire, in caso di inadempienza del locatario, sia il pagamento della spesa di impianto che dei consumi.

Qualora sia necessario collocare in opera tutta o parte della condotta e gli apparecchi su proprietà di terzi, il richiedente dovrà allegare alla domanda una esplicita dichiarazione di consenso per la servitù di acquedotto che verrà così a costituirsi, sia per il collocamento della condotta e degli apparecchi, sia per la eventuale rimozione e modifica dei medesimi. Detto consenso è irrevocabile per tutta la durata della utenza.

La presentazione della domanda implica il riconoscimento e integrale accettazione del Regolamento nonché delle Tariffe e dello Elenco Prezzi ad esso allegati.



2)

Le spese di bollo, nonchè quelle per la registrazione del contratto, per imposte, tasse, contributi e canoni erariali, regionali, provinciali e comunali, comunque attinenti la fornitura dell'acqua si intendono a completo carico dell'Utente.

Art. 5 - ANTICIPAZIONI -

Alla domanda il richiedente dovrà allegare un vaglia postale intestato alla Concessionaria dell'importo di seguito specificato, a titolo di concorso nella spesa di progettazione, direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori per la costruzione della presa:

- a) per utenze domestiche, e per ogni appartamento servito dalla utenza .....£. 4.500
- b) per utenze destinate a cinematografi, sale di riunione, pubblici esercizi, stabilimenti balneari, scuole, collegi ed istituti privati, cliniche private ed altri casi non elencati assimilati ai precedenti a giudizio della Concessionaria ..... " 10.000
- c) per utenze potabili e igieniche industriali ..... " 15.000

All'atto della accettazione della richiesta l'Utente dovrà versare alla Concessionaria:

- a) un deposito pari alla somma preventivata dalla Concessionaria per la esecuzione delle opere di presa (ved. art.17); su tale deposito verrà liquidata la fattura che la Concessionaria rimetterà all'Utente con la specifica dei lavori eseguiti sulla base dello apposito Elenco Prezzi allegato, facente parte integrante del presente Regolamento.

Qualora il deposito non coprisse l'importo della fattura l'Utente è tenuto a versare la differenza entro 10 giorni dalla data della fattura stessa; in caso di inadempienza la Concessionaria si riserva di sospendere la fornitura; eventuali eccedenze saranno rimborsate all'Utente;

- b) una somma pari all'importo del consumo minimo garantito per un trimestre; su detto importo saranno conteggiati i consumi finali e gli eventuali addebiti per qualsiasi titolo imputati all'Utente allo scadere della concessione.

Se il richiedente, visto il preventivo della Concessionaria relativo alle spese di allaccio, ritenesse di rinunciare alla fornitura, la Concessionaria incamererà la somma versata dal richiedente ed

10 - 2



3)

allegata alla domanda ai sensi del 1° capoverso del presente articolo, a titolo di indennizzo per le spese sostenute per i sopralluoghi tecnici e la compilazione del preventivo.

Art. 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE -

La fornitura dell'acqua avrà inizio appena l'impianto di derivazione sarà stato ultimato e collaudato con esito favorevole. Da tale data decorrono i termini contrattuali con scadenza al 31 dicembre successivo.

Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per l'anno seguente, qualora entro il 31 ottobre non venga disdetto dall'Utente a mezzo di lettera raccomandata.

Il rinnovo tacito del contratto implica la accettazione integrale delle condizioni del Regolamento e delle tariffe che saranno in vigore alla data del rinnovo stesso.

Sarà ammessa la anticipata risoluzione unicamente in caso di demolizione del fabbricato o di cessazione di esercizio o di industria sempre quando ne sia stato dato preavviso di un mese.


Art. 7 - CAMBIAMENTO DI UTENZA -

In caso di vendita dello stabile, o di concessione dell'esercizio o della locazione l'Utente cessante deve darne immediato avviso alla Concessionaria verso la quale continuerà peraltro ad essere responsabile degli obblighi assunti fino a che non sia stata perfezionata la regolare voltura dell'utenza.

In caso di mancato avviso alla Concessionaria il contratto continuerà ad avere vigore e l'Utente sarà tenuto alla piena osservanza di tutti gli obblighi assunti e sarà responsabile in proprio di eventuali danni e infrazioni causati dai suoi successori ai materiali e apparecchi della Concessionaria.

Il nuovo proprietario o locatario che intendesse subentrare nel contratto dovrà inoltrare alla Concessionaria la relativa richiesta che se accolta, produrrà l'annullamento del precedente contratto e quindi l'estinzione degli obblighi del precedente Utente a decorrere dalla data della presentazione della richiesta del nuovo Utente.

Qualora la fornitura dell'acqua sia stata interrotta in seguito al mancato pagamento di somme dovute alla Concessionaria in relazione all'utenza, il flusso non potrà essere ripristinato se prima la Concessionaria non sia stata soddisfatta del suo credito.



4)

Art. 8 - UTILIZZAZIONE DELL' ACQUA -

L'acqua fornita non potrà essere utilizzata per uso o in stabili diversi da quelli precisati nel contratto.

Il proprietario di un immobile che abbia ottenuto la fornitura complessiva di acqua dalla Concessionaria potrà suddividere tale fornitura fra i suoi locatari attraverso l'impianto di contatori divisionali, da eseguirsi a sua cura e spese.

Alla manutenzione di tale impianto dovrà ugualmente provvedere il proprietario dell'immobile, non assumendo la Concessionaria alcuna responsabilità al riguardo.

Il proprietario dell'immobile non potrà praticare ai suoi locatari, per la fornitura dell'acqua, condizioni più onerose di quelle praticate dalla Concessionaria per utenze con le stesse caratteristiche.

Art. 9 - PAGAMENTO CANONI -

L'acqua consumata verrà fatturata trimestralmente in base alle tariffe contrattuali, riportate nell'art.31 del presente Regolamento, relative ai consumi, ai noli e manutenzioni e a quanto altro sia dovuto all'Utente.


L'importo delle bollette dovrà essere versato entro il termine e con le modalità indicate nell'avviso di pagamento; trascorso tale termine il pagamento sarà soggetto ad una indennità di mora del 6 % ferma restando il diritto della Concessionaria di sospendere la fornitura senza avviso e provvedere con mezzi legali alla riscossione delle somme dovute.

Il ripristino del flusso interrotto per morosità è subordinato all'integrale pagamento dei consumi e delle indennità maturate e al pagamento di una indennità fissa di £. 3.000 per spese di sopralluogo del personale della Concessionaria.

La Concessionaria è in diritto di pretendere dagli Utenti morosi ai quali venga concesso il ripristino dell'utenza, una cauzione infruttifera pari all'importo di due trimestralità.

L'Utente che ritiene di riscontrare un errore nella fatturazione dovrà comunque versare l'importo della bolletta, salvo avanzare reclamo alla Concessionaria che, qualora il reclamo risultasse fondato, terrà conto della somma pagata in più nella liquidazione del consumo del trimestre successivo.

AL-11



Art. 10 - VERIFICA DEL CONTATORE -

L'Utente potrà sempre chiedere la verifica del regolare funzionamento del contatore depositando la somma di £. 3.000 che sarà incamerata dalla Concessionaria qualora le indicazioni del contatore, a deflusso e a pressione normale, non risultino errate a danno dello Utente con tolleranze del 5 %.

Nel caso di constatato errore nelle indicazioni del contatore, il consumo limitatamente ad un trimestre verrà così determinato:

- a) nel primo anno di esercizio, sulla media del consumo del periodo precedente la constatazione dell'errore;
- b) negli anni successivi di esercizio, nella misura del corrispondente periodo dell'anno precedente.

Art. 11 - LETTURA DEL CONTATORE -

Verrà effettuata a trimestre, con una tolleranza di dieci giorni in più o in meno ed il relativo computo dell'acqua verrà fatto senza alcun abbuono per consumo inferiore alla quantità spettante nè a compensazione fra i vari trimestri.

Art. 12 - VISITE DI CONTROLLO -

La Concessionaria è in diritto di far ispezionare dai suoi incaricati, gli apparecchi di misurazione e gli impianti interni prescrivendo le varianti eventualmente necessarie, alle quali gli Utenti hanno obbligo di attenersi.

L'Utente dovrà, in ogni momento, consentire agli incaricati della Concessionaria il libero accesso ai locali in cui sono installati condotte e apparecchi; nel caso di opposizione all'accesso, sia per la lettura dei contatori che per le verifiche dell'impianto, la Concessionaria è in diritto di sospendere la fornitura.

Il ripristino dell'erogazione è subordinato al pagamento di una indennità di £. 3.000 per spese di sopralluogo del personale della Concessionaria.

Art. 13 - CONSERVAZIONE DEGLI APPARECCHI DI MISURA E DEGLI IMPIANTI -

L'Utente è responsabile verso la Concessionaria della integrità delle condotte di derivazione, dalla presa sulla condotta della rete di distribuzione al contatore, e del contatore stesso e dovrà quindi segnalare immediatamente alla Concessionaria qualsiasi irregolarità e danno, restando responsabile di ogni e qualsiasi danno,

10-11



6)

di qualunque natura, derivante da una tardiva segnalazione e restando a suo carico ogni spesa per la riparazione.

La rottura od alterazione dello sportello o del sigillo apposto agli apparecchi di misura, la manomissione o la alterazione comunque fatte all'impianto fino all'apparecchio di misura danno alla Concessionaria il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione; l'Utente in questi casi dovrà pagare il prezzo dell'acqua sottratta o dispersa oltre a una penale fissa di £. 10.000.-

In qualunque caso, il ripristino della erogazione è subordinato al pagamento di £. 3.000 per spese di sopralluogo del personale della Concessionaria.

Art. 14 - DEFINIZIONE DI PRESA -

La presa è costituita dal complesso di condotte e apparecchiature dalla derivazione della condotta di distribuzione pubblica al contatore compreso il rubinetto di arresto a valle del contatore stesso.

Art. 15 - PROPRIETA' DELLA PRESA -

Tutto quanto fa parte della presa, così come definita dall'art. 14, rimane di proprietà della Concessionaria ancorchè l'Utente abbia rimborsato la relativa spesa di impianto.

Art. 16 - FORNITURA A STABILI COMPREDENTI DIVERSI APPARTAMENTI -

In genere la somministrazione di acqua per uso domestico a stabili costituiti da più appartamenti - sia di un unico proprietario, sia in condominio - sarà effettuata con un unico contatore.

La somministrazione complessiva potrà essere suddivisa tra i vari appartamenti dal proprietario dello stabile o dalla Amministrazione del Condominio mediante appositi contatori divisionali da eseguirsi a cura e spese del proprietario dello stabile o del Condominio; alla manutenzione di tale impianto dovrà provvedere il proprietario o il Condominio, restando estranea la Concessionaria che non assume alcuna responsabilità al riguardo.

Il proprietario dell'immobile non potrà praticare ai locatari condizioni più onerose di quelle praticate dalla Concessionaria per la utenza complessiva.

I minimi contrattuali verranno stabiliti dalla Concessionaria sulla base degli appartamenti costituenti lo stabile ciascuno dei quali è da considerare "utenza" agli effetti del versamento per concorso sulle spese di cui al 1° capoverso dell'articolo 5.

*16 art*

*SINDACO*

Art. 17 - ESECUZIONE DELLA PRESA -

Le prese vengono eseguite dalla Concessionaria sotto la propria responsabilità nel luogo e con le norme da essa fissate, dietro rimborso delle relative spese da parte dell'Utente secondo le modalità precisate nell'art. 5.

Art. 18 - UBICAZIONE DELL'APPARECCHIO DI MISURA -

La posizione più opportuna per la installazione dell'apparecchio di misura verrà di volta in volta stabilita dalla Concessionaria. L'Utente dovrà concedere per esso il posto richiesto nello stabile ed occorrendo provvedere alla costruzione di un pozzetto secondo le modalità che saranno prescritte dalla Concessionaria.

Di norma gli apparecchi di misura saranno disposti in luogo di comodo e facile accesso e controllo.

Art. 19 - ALLACCIAMENTO ALLA PRESA -

Subito a valle dell'apparecchio di misura l'Utente dovrà porre un rubinetto di arresto ed un rubinetto di scarico; la condotta in partenza dal contatore, almeno fino alla prima diramazione, dovrà essere di diametro non inferiore a quella in arrivo al contatore.

Art. 20 - MANUTENZIONE DELLE PRESE -


Le eventuali riparazioni delle prese sono a carico della Concessionaria con il concorso dell'Utente che pertanto verserà annualmente, quale quota per la manutenzione:

- a) la somma di £. 3.000 per ogni appartamento servito dalla presa, nel caso di utenze domestiche;
- b) la somma di £. 7.500 nel caso di utenze elencate nel comma b) dell'art. 5;
- c) la somma di £.10.000 per ogni utenza industriale ad uso potabile.

Art. 21 - DIAMETRO DELLA PRESA DEL CONTATORE -

Il diametro della condotta di derivazione e del contatore saranno fissati ad esclusivo giudizio della Concessionaria.

Nel caso che la tubazione della presa o del contatore fossero di diametro ritenuto dalla Concessionaria non sufficiente in rapporto ai consumi, la Concessionaria stessa potrà, a suo giudizio



12/11/57



8)

esclusivo, provvedere a sostituirli con altri adeguati. In tal caso si intenderà variato il minimo garantito o il nolo che l'Utente deve corrispondere per il contatore, restando le spese per la modifica a carico dell'Utente.

Art. 22 - TRASFERIMENTO DI PRESE -

Qualora in una strada o in un suo tratto venga costruita o completata una condotta pubblica di distribuzione, gli Utenti dovranno derivare l'acqua dai punti della nuova condotta più vicini ai loro contatori, abbandonando la derivazione di cui usufruivano.

Le spese saranno per metà a carico della Concessionaria e per metà a carico dell'Utente interessato.

Quanto sopra è applicabile anche nel caso in cui in una strada si proceda alla sostituzione di una vecchia condotta esistente con altra nuova.

Art. 23 - EVENTUALI ROTTURE NEGLI IMPIANTI INTERNI DOVUTI ALLA NUOVA PRESSIONE -

In relazione alla maggior pressione idraulica di alimentazione delle nuove reti rispetto a quella attuale, la Concessionaria non assume alcuna responsabilità in conseguenza dell'eventuale inadeguata resistenza degli impianti interni esistenti e per le rotture ed i danni che ne potessero derivare agli Utenti stessi o a terzi, intendendosi la Concessionaria rilevata dall'Utente interessato da qualsiasi domanda anche di terzi.

Art. 24 - RECUPERO DELLA PRESA -

Allo scadere del contratto la Concessionaria ha la facoltà di rimuovere e ritirare gli apparecchi di sua proprietà.

Art. 25 - MINIMI CONTRATTUALI PER L'EROGAZIONE A CONTATORE

Tutte le utenze saranno soggette al pagamento dei consumi minimi contrattuali, secondo quanto stabilito nel presente Regolamento, anche se il consumo effettivo risulti inferiore a quello minimo stabilito.

*M. S. A.*

Art. 26 - EROGAZIONE A BOCCA LIBERA -

Si concedono erogazioni a bocca libera per le bocche da incendio, con i canoni contemplati nella tariffa (ved. art. 31).

Le domande per tali concessioni vanno fatte secondo le modalità previste per quelle ad uso potabile; la anticipazione per concorso alle spese di progettazione, direzione, assistenza, sorveglianza, contabilità e collaudo dei lavori resta stabilita in £.10.000.-

Le bocche di presa sono fornite esclusivamente per il servizio di estinzione incendio.

I rubinetti delle singole bocche verranno sigillati dalla Concessionaria e solo in caso di incendio l'Utente potrà rompere il sigillo e servirsi dell'acqua dandone immediato avviso alla Concessionaria stessa.

Qualora fosse constatata la rottura del sigillo non per causa di incendio l'Utente sarà passibile di una penalità di £.50.000 salvo eventuali azioni civili e penali che la Concessionaria credesse intraprendere.

Le concessioni saranno fatte a chi si obbliga al pagamento delle spese per tutti i lavori che la Concessionaria eseguirà a partire dalla condotta stradale e per la fornitura e posa degli idranti.

Le eventuali rotture, riparazioni o modificazioni dell'impianto saranno sempre a carico dell'Utente.

Spetta alla Concessionaria di determinare il diametro della condotta o della presa in base al numero, alla distanza e alla ubicazione degli idranti.

Prima che le bocche da incendio vengano sigillate, l'Utente potrà provarne il funzionamento. Con tale atto la Concessionaria è sollevata da qualunque comportamento possa avere l'erogazione in caso di incendio.


L'Utente potrà gratuitamente collaudare l'impianto per le bocche da incendio una volta l'anno.

L'Utente che volesse effettuare più collaudi all'anno dovrà, caso per caso, richiedere ed ottenere la necessaria autorizzazione scritta previo versamento dei compensi stabiliti in tariffa.

Art. 27 - UTENZE PROVVISORIE -

La Concessionaria può concedere erogazioni provvisorie di acqua per una durata non inferiore a 1 mese e non superiore a 6 (sei) mesi per una quantità non inferiore a 1 metro cubo al giorno.

Il pagamento di tali erogazioni preventivamente stabilito in multipli di 30 metri cubi verrà effettuato in anticipo sulla base



del prezzo per metro cubo stabilito nella Tariffa (art. 31). Il maggior consumo accertato verrà pagato posticipatamente.

Nessun rimborso sarà dovuto all'Utente qualora l'effettivo consumo risultasse inferiore alla quantità richiesta, intendendosi questa come consumo minimo garantito.

La anticipazione da allegare alla domanda per concorso alle spese, di progettazione, direzione, assistenza, sorveglianza, contabilità e collaudo dei lavori, resta stabilita in £. 5.000.-

I contratti relativi alle utenze provvisorie si intendono rescissi alla scadenza e quindi non rinnovabili tacitamente.

Valgono anche per le utenze provvisorie tutte le norme di carattere generale contenute nel presente Regolamento.

Art. 28 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO -

Il Comune di Pomezia e la Concessionaria, previo accordo, si riservano di modificare le presenti norme.

Le modifiche devono essere approvate dalle competenti Superiori Autorità, dopo di che saranno obbligatorie anche per gli Utenti che già usufruiscono di concessione dell'acqua, salvo la facoltà degli stessi, entro due mesi dalla data in cui il Comune renderà pubblicamente note agli Utenti stessi la entrata in vigore delle modifiche, di disdire il contratto che cesserà due mesi dopo la disdetta.

Art. 29 - CONTROVERSIE -

Le controversie riguardanti l'applicazione di tariffe o per ricorsi contro l'operato della Società saranno definite dal Consiglio Comunale di Pomezia con decisione definitiva.


Art. 30 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO -

Il presente Regolamento ha vigore dalla data della definitiva approvazione della Convenzione di cui all'art. 1.

Il Comune ne darà pubblico avviso.

Con la entrata in vigore del presente Regolamento, tutti i contratti in atto con il Comune per fornitura di acqua ad uso potabile si intendono rescissi, come pure perdono ogni validità il vecchio Regolamento Comunale e le tariffe da esso contemplate. Si intendono decadute anche le utenze gratuite o a tariffa ridotta.

Gli Utenti che intendessero mantenere la presa dovranno uniformarsi alle "Norme di carattere transitorio" allegate in "Appendice al Regolamento".



Art. 31 - TARIFFE E CANONI -

A) Tariffa per fornitura d'acqua destinata ad uso privato (usi domestici) -

- a) fino al consumo di 20 metri cubi al trimestre:
  - canone fisso trimestrale (diconsi lire *sessantasei centesimi*) £. 1.400
- b) per ogni metro cubo oltre i 20 trimestrali e fino a 40 metri cubi trimestrali:
  - (diconsi lire *ottantasei centesimi*) £/mc. 85
- c) per ogni metro cubo oltre i 40 e fino a 90 metri cubi trimestrali:
  - (diconsi lire *... centesimi*) " 100
- d) per ogni metro cubo oltre i 90 metri cubi trimestrali:
  - (diconsi lire *... centesimi*) " 120

B) Tariffa per fornitura d'acqua ad uso potabile ed igienico diverso da quello domestico -

1- Teatri, sale cinematografiche, sale di riunione, pubblici esercizi, alberghi, stabilimenti balneari ed altri casi assimilabili a giudizio della Concessionaria:

- a) fino al consumo trimestrale da convenire caso per caso:
  - canone fisso trimestrale *senza ottanta centesimi moltiplicando £ 70* (diconsi lire *settanta*) per *mc. convenuti*
- b) per ogni metro cubo oltre il consumo trimestrale convenuto:
  - (diconsi lire *centoventi*) £/mc. 120

2- Scuole, collegi, istituti, cliniche private ed altri casi assimilabili a giudizio della Concessionaria:

- a) fino al consumo trimestrale da convenirsi caso per caso:
  - canone fisso trimestrale *senza ottanta centesimi moltiplicando £ 70* (diconsi lire *settanta*) per *mc. convenuti*
- b) per ogni metro cubo oltre il consumo trimestrale convenuto:
  - (diconsi lire *... centesimi*) £/mc. 100

3- Enti pubblici, opere pie ed enti morali legalmente riconosciuti:

- tariffa costante per ogni metro cubo consumato (diconsi lire *settanta*) £. 70

*Adiant*



4- Industrie (ad esclusivo uso potabile ed igienico)  
 -per ogni metro cubo £/mc. 120  
 (diconsi lire *centoventi*)

5- Utenze provvisorie per una durata non inferiore a un mese e non superiore a sei mesi e per una quantità non inferiore a 1 metro cubo al giorno:  
 - al metro cubo £/mc. 120  
 (diconsi lire *centoventi*)

C) Canoni per nolo contatore -

a) per contatore da 10 mm; al mese £. 100  
 (diconsi lire *cento*)

b) per contatore da 13 mm; al mese £. 150  
 (diconsi lire *cento cinquanta*)

c) per contatore da 20 mm; al mese £. 200  
 (diconsi lire *duecento*)

d) per contatore da 25 mm; al mese £. 250  
 (diconsi lire *duecento cinquanta*)

e) per contatori o apparecchi di misura di diametro maggiore:  
 -da convenirsi caso per caso

f) per impianti a carattere provvisorio:  
 - il canone resta stabilito, per ogni mese o frazione di mese, in numero due volte quello normale di cui ai precedenti punti a), b), c), d) ed e).

D) Canoni per bocche da incendio -


a) per teatri, sale cinematografiche, sale di riunione, pubblici esercizi, stabilimenti balneari ed altri assimilabili:  
 - per ogni bocca e per ogni trimestre £. 3.000  
 (diconsi lire *tre mila*)

b) per scuole, collegi, istituti e cliniche private, abitazioni e altri casi assimilabili:  
 - per ogni bocca e per ogni trimestre £. 2.000  
 (diconsi lire *due mila*)

c) per industrie:  
 - per ogni bocca e per ogni trimestre £. 3.000  
 (diconsi lire *tre mila*)

d) per bocche nelle vie e nelle piazze istallate su richiesta del Comune:  
 - per ogni bocca e per ogni trimestre £. 1.500  
 (diconsi lire *un mila e cinquecento*)

*M. G. A.*



APPENDICE AL REGOLAMENTO : NORME DI CARATTERE TRANSITORIO

Cap. I - RETE IDRICA DEL CAPOLUOGO -

Art. 1/T - PREMESSE GENERALI -

Attualmente il Capoluogo è servito da una vecchia rete di distribuzione, alimentata da pozzi locali, alla quale sono allacciate n° 3400 utenze tra private e pubbliche, con sistema a contatore.

In base alla Convenzione per la costruzione degli impianti e per la gestione del servizio di distribuzione dell'acqua ad uso potabile - approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n° 256 in data 17-04-1979 - la Concessionaria costruirà, a sua cura e spesa, la nuova rete di distribuzione idrica secondo il progetto predisposto dal Comune.


Dopo l'entrata in esercizio delle nuove opere, la vecchia rete comunale sarà esclusa dal servizio potabile e verrà adibita esclusivamente ad usi non potabili quali, ad esempio, lavaggio strade, innaffiamento giardini, lavatoi pubblici ecc.

Tutte le prese ad uso potabile dovranno pertanto essere derivate dalla nuova rete.

Art. 2/T - GESTIONE PROVVISORIA DEL COMUNE -

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento (ved.art. 30) tutti i contratti per fornitura di acqua ad uso potabile in atto con il Comune si intendono rescissi, come pure perdono ogni validità il vecchio Regolamento Comunale e le tariffe da esso contemplate. Peraltro, fino a quando la Concessionaria inizierà l'esercizio e la gestione della nuova rete e del servizio di distribuzione di acqua potabile agli Utenti, il Comune continuerà provvisoriamente a gestire la vecchia rete e le utenze attuali ad essa allacciate, applicando però i prezzi di vendita previsti nelle Tariffe del presente Regolamento. (ved. art. 31).

Gli Utenti attuali che, per il predetto periodo di gestione provvisoria, non intendono proseguire la fornitura ai nuovi prezzi, dovranno rivolgere apposita richiesta al Comune per la disdetta della utenza entro il termine che sarà precisato dal Comune stesso mediante pubblico avviso. Trascorso tale termine senza che l'utenza sia stata disdetta si intenderanno accettate, e verranno applicate, le Tariffe previste dal presente Regolamento.



Art. 3/T - TRASFERIMENTO DELLE PRESE SULLA NUOVA RETE -

Gli Utenti attualmente allacciati alla vecchia rete che intendano mantenere la fornitura di acqua ad uso potabile dovranno fare richiesta alla Concessionaria per il trasferimento della presa sulla nuova rete alle condizioni previste dal presente Regolamento, entro il termine che verrà reso noto dal Comune mediante pubblico avviso, anche per singole zone dell'abitato, in quanto dopo tale termine la vecchia rete non erogherà più acqua ad uso potabile.

Art. 4/T - FUNZIONAMENTO PARZIALE DELLA NUOVA RETE -

Qualora costruttivamente, tecnicamente e funzionalmente possibile, sia la Concessionaria che il Comune, con il benestare dell'altra parte, si riservano la facoltà di porre in anticipato esercizio e di gestire parti della nuova rete a servizio di singole zone del Capoluogo, subordinatamente al collaudo parziale delle opere effettuato con esito favorevole.

In questi casi le prese degli utenti attuali che, entro il tempo utile prescritto da apposito avviso del Comune, abbiano fatto domanda per il mantenimento della utenza alle condizioni del presente Regolamento, saranno subito trasferite sulle nuove condotte a cura della Concessionaria.

Art. 5/T - SPESE DI TRASFERIMENTO DELLE PRESE -

Tutte le spese occorrenti per il trasferimento delle prese delle utenze attuali dalle vecchie alle nuove condotte saranno a carico dell'Utente e verranno versate alla Concessionaria con le modalità e le anticipazioni stabilite agli artt. 4 e 5 del presente Regolamento.

La Concessionaria si riserva, a suo insindacabile giudizio, di includere nelle spese di trasferimento anche la sostituzione del contatore qualora lo ritenga non idoneo per una misura corretta o di diametro inadeguato al tipo di utenza, come anche la spesa occorrente per lo spostamento del contatore stesso qualora lo ritenga installato in luogo o in modo non conformi alle prescrizioni del presente Regolamento.

Art. 6/T - AGEVOLAZIONI SULLE SPESE DI TRASFERIMENTO -

Resta facoltà della Concessionaria di accollarsi parte delle spese occorrenti per il trasferimento della presa sulle nuove condotte - fino ad un massimo del 50 % della spesa stessa - in relazione alla possibilità di eseguire i lavori per il trasferimento



contemporaneamente a quelli di costruzione della condotta su cui la presa deve essere trasferita.

Detta agevolazione potrà peraltro essere applicata solo in favore degli Utenti che abbiano presentato la domanda di trasferimento, secondo quanto previsto dal precedente art. 3/T, entro il termine indicato nell'avviso del Comune.

Cap. II - RETE IDRICA DELLA FRAZIONE TOR VAIANICA -

Art. 7/T - PREMESSA GENERALE -

La frazione Tor Vaianica e tutta la zona litoranea sono attualmente sprovviste di rete di distribuzione idrica.

In base alla Convenzione citata nell'art. 1/T delle presenti Norme Transitorie, la Concessionaria costruirà, a sua cura e spesa, la nuova rete di distribuzione secondo il progetto predisposto dal Comune.

Tutte le prese ad uso potabile dovranno pertanto essere derivate esclusivamente dalla nuova rete.

Art. 8/T - INIZIO DELL'ESERCIZIO DELLA NUOVA RETE -

Di norma l'esercizio della nuova rete costruita dalla Concessionaria e la gestione da parte della stessa Concessionaria del servizio di distribuzione agli Utenti, inizierà dopo la ultimazione ed il collaudo delle opere.

Art. 9/T - DOMANDE PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO POTABILE -

Le domande per la fornitura di acqua ad uso potabile dovranno essere presentate alla Concessionaria secondo quanto previsto dal presente Regolamento agli artt. 4 e 5 per le nuove utenze.

Art. 10/T - ESERCIZIO ANTICIPATO PER ZONE -

Qualora costruttivamente, tecnicamente e funzionalmente possibile - e compatibilmente con i programmi di esecuzione della Concessionaria - la Concessionaria stessa si riserva la facoltà di disporre l'anticipato esercizio per zone sia della nuova rete che del servizio di distribuzione agli Utenti.

In questo caso il Comune, mediante apposito avviso, renderà pubblicamente nota detta possibilità, e prescriverà il termine entro il quale dovranno essere presentate le domande per la fornitura di

15 3/4  
A



acqua ad uso potabile al fine di ottenere la fornitura stessa an che in fase di gestione anticipata e di poter usufruire delle eventuali agevolazioni sulla spesa di allaccio di cui al successivo art. 11/T.

Art. 11/T - AGEVOLAZIONI SULLE SPESE DI ALLACCIO -

Resta facoltà della Concessionaria accollarsi parte delle spese di costruzione della presa e dell'allaccio - fino ad un massimo del 50 % della spesa stessa - in relazione alla possibilità di eseguire detti lavori contemporaneamente a quelli di costruzione della condotta dalla quale la presa dovrà essere derivata.

Le predette eventuali agevolazioni potranno peraltro essere concesse solo agli Utenti che abbiano presentato la domanda prescritta entro il termine di cui al precedente art. 10/T.

Art. 12/T - ESTENSIONE DELLE NORME TRANSITORIE ANCHE AD ALTRE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE -

Le Norme transitorie di cui al presente Cap. II si intendono estese anche a tutte le altre zone del territorio Comunale attualmente sprovviste di rete idrica e non comprese nei progetti predisposti dal Comune al momento della approvazione della Convenzione, qualora per successivi accordi tra Concessionaria e Comune gli impianti ed il servizio di distribuzione di acqua ad uso potabile venissero estesi anche a dette zone, a cura e spese della Concessionaria.

ARCALGAS - SUD S.p.A.  
Amministrazione Unica  
*Antonio Partin*